

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE

INDICE

TITOLO I – DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

ART. 4 – REQUISITI DELLE IMPRESE

ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

ART. 6 – RESPONSABILE TECNICO

ART. 7 – SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO

ART. 8 – TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 10 –CAPACITA' FINANZIARIA

ART. 11 – LOCALI

ART. 12 – ATTREZZATURE

ART. 13 – VARIAZIONI DI ELEMENTI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

TITOLO III - DEI CONSORZI

ART. 14 – GENERALITA'

ART. 15 –DISCIPLINA DEI CONSORZI

ART. 16 –CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZiate

TITOLO IV- DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA

ART. 17 – REGISTRO DELLE REVISIONI

ART.18 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

ART. 19 – INSEGNE

ART.20 - PREZZARIO

ART.21- ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

TITOLO V – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 22 – VIGILANZA

ART. 23 – SANZIONI

ART. 24 – REVOCA

ART. 25 – SOSPENSIONE

ART. 26 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

ART. 27 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

ART. 28 – NORMA DI RINVIO

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.
2. La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 2 agosto 2007 n. 161 Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica il disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie, in materia di pubblica amministrazione", oltre che la legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale".

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:
 - a) le imprese di autoriparazione;
 - b) consorzi di imprese di autoriparazione e società consortili, anche in forma di cooperativa;
 - c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendano esercitare l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente.
2. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui all'art. 4 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

TITOLO II DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni le imprese individuate all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

ART. 4 REQUISITI DELLE IMPRESE

1. Le imprese di cui all'art.2 per effettuare la revisione dei veicoli devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da comprovarsi mediante le formalità di cui all'art.10;
- c) non aver subito il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alle operazioni di revisione ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del presente regolamento negli ultimi due anni;

2. Le imprese devono essere dotate di locali che devono avere i requisiti indicati all'art.11.

3. L'autorizzazione può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:

- a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto l'autorizzazione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
- b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;

- c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
 - d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
 - d.1) superficie non inferiore ad 80 m²;
 - d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
 - d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
4. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di autorizzazione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri.
5. I consorzi, al fine dell'affidamento in autorizzazione delle revisioni devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera b.

ART. 5 REQUISITI SOGGETTIVI

1. L'attività di revisione può essere esercitata dai seguenti soggetti:
 - a) dal titolare, nel caso di ditta individuale;
 - b) dai soci, nel caso di società di persone;
 - c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali o di società cooperative;
 - e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 15.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
 - c) integrità morale (requisiti morali): non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o misure di prevenzione, non essere interdetto, inabilitato, fallito, non aver riportato condanne di cui alla lettera e) dell'art.240 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

ART. 6 RESPONSABILE TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
 - a) uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1;
 - b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 5 comma 1, purché sia:
 - un lavoratore dipendente ;
 - un collaboratore in impresa familiare.
3. Il responsabile tecnico deve, oltre ad essere in possesso dei requisiti personali previsti dall'art. 5 comma 2, deve anche essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente: diploma di maturità professionale, di tecnico delle industrie meccaniche, di tecnico dei sistemi energetici), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria;
- aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri ove la Regione Campania abbia provveduto a disciplinarli.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, non può essere autorizzato a svolgere l'attività di responsabile tecnico colui che abbia effettuato revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni ovvero anche una sola revisione irregolare di particolare gravità, prima che siano decorsi due anni dal provvedimento sanzionatorio adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 24 comma 1, lett. b) del presente regolamento.

5. I requisiti devono sussistere durante tutto il periodo in cui l'impresa è operativa.

6. Il possesso dei requisiti del responsabile tecnico viene accertato mediante la seguente documentazione che l'impresa è tenuta ad allegare alla richiesta di rilascio di autorizzazione rivolta alla Provincia:

a) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/2000 mediante la quale il responsabile tecnico attesta di fornire prestazioni continuative ed esclusive presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio;

b) attestato di idoneità o di frequenza, con esito positivo del corso di formazione, ove previsto dalla Regione Campania.

7. L'attività del responsabile tecnico deve essere:

a) continuativa: deve essere garantita la collaborazione con l'impresa senza interruzioni, salvo i casi espressamente previsti dalle vigenti norme;

b) esclusiva: deve essere garantita la collaborazione presso una sola impresa o consorzio di revisione veicoli.

8. Il responsabile tecnico non può delegare ad altri fasi della propria attività, dovendo presenziare e certificare personalmente tutte le fasi che si riferiscono alla sua responsabilità e che sono direttamente connesse alla sicurezza stradale del mezzo.

9. Le dimissioni del responsabile tecnico devono essere comunicate tempestivamente alla Provincia ed all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio.

10. Qualora operi un responsabile tecnico non autorizzato dalla Provincia, ovvero venga riscontrata la violazione del comma 7 o 8, l'autorizzazione sarà revocata.

ART 7

SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO

1. L'impresa o il consorzio può avvalersi di un responsabile tecnico in sostituzione o in aggiunta a quelli accreditati in sede di rilascio dell'autorizzazione.

2. Il responsabile tecnico in sostituzione o in aggiunta deve avere gli stessi requisiti del responsabile tecnico di cui ai precedenti articoli.

3. Per avvalersi delle prestazioni del responsabile tecnico di cui al precedente comma, l'impresa deve inoltrare apposita richiesta alla Provincia allegando i documenti che attestano il possesso di tutti i prescritti requisiti personali e professionali da parte della persona preposta, analogamente a quanto già avvenuto per il precedente responsabile tecnico.

4. Solo dopo che la Provincia avrà espresso il proprio nulla osta, il nuovo responsabile tecnico potrà esercitare tale funzione.

ART. 8

TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

1. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico è ammessa la sua sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno da un soggetto che, in alternativa:

a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui all'art.6, comma 3, ove previsto dalla Regione Campania;

b) sia dipendente dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali da almeno tre anni :

- operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici-impresе artigiane);

- operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello commercio).

2 Al fine di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al competente dirigente della struttura trasporti, indicando il nominativo ed il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto.

3. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, inoltre, dare immediata comunicazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio ed alla Provincia ogni qualvolta l'impresa si avvalga delle prestazioni del responsabile tecnico temporaneo.

4. Se, decorso il termine suddetto, il responsabile tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sia stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà sospesa fino alla designazione di altro responsabile tecnico autorizzato dalla Provincia.

ART. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società deve essere indirizzata alla Provincia di Napoli .

2. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:

a) che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3;

b) il soggetto designato quale responsabile tecnico;

c) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;

d) che il soggetto al quale sarà conferito l'incarico di responsabile tecnico per le revisioni è in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del DPR 495/1992 e s.m.i. e che svolgerà personalmente la mansione di responsabile tecnico per le revisioni in maniera esclusiva e continuativa;

e) che i locali dove si svolgerà l'attività di revisione sono idonei all'esercizio di detta attività in quanto posseggono i requisiti indicati nell'art.239 del DPR 495/1992;

f) il titolo giuridico che attribuisce il diritto di utilizzo dei locali, allegando copia della relativa documentazione.

3. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione di affidamento secondo quanto previsto al successivo art. 10;

b) planimetria dei locali in cui saranno effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100 con data, timbro e firma di un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di revisione, l'individuazione catastale dei locali destinati alle operazioni di revisione e l'accesso dalla strada;

- c) autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune per l'apertura e funzionamento nei locali di un'officina di autoriparazione nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria; laddove consentito dalla normativa locale vigente, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che il regolamento comunale non prevede il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio della suddetta attività, accompagnata da SCIA debitamente acquisita al protocollo del Comune competente;
 - d) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali in copia conforme all'originale, debitamente registrato e/o trascritto presso le competenti autorità amministrative;
 - e) dichiarazione di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio;
 - f) dichiarazione di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso o la disponibilità di idonee attrezzature e strumentazioni: occorre un elenco specifico e dettagliato delle attrezzature e delle strumentazioni che saranno impiegate nei locali destinati ad attività di revisione, nonché il titolo da cui risulti il possesso o la disponibilità dei beni in questione;
 - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti che è stato redatto il documento di valutazione del rischio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.81/2008 e che è garantita la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati anagrafici del responsabile tecnico, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione, i carichi pendenti e casellario giudiziale del responsabile tecnico;
 - i) fatture/ricevute fiscali e denuncia INAIL relative allo svolgimento delle quattro sezioni dell'attività di autoriparazione ;
 - l) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CC.II.AA in conformità al modello pubblicato sul sito della Provincia, link trasporti ;
 - m) copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
 - n) attestazione del versamento dei diritti di sopralluogo e visita iniziale.
4. Quanto dichiarato nell'istanza di autorizzazione sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.
5. A seguito dell'istruttoria e del parere favorevole del responsabile del procedimento, la competenza struttura in materia di trasporti procederà a richiedere all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.
6. Dell'esito del sopralluogo l'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio darà formale comunicazione al competente dirigente della Provincia.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.

ART. 10 CAPACITA' FINANZIARIA

1. Per esercitare l'attività di revisione è necessario avere il possesso del requisito della capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata ai sensi dell'art.80 ,comma 8,del codice della strada ed art.239, comma2,lettera b) del regolamento di esecuzione, da parte di:
- aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.

3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

ART. 11 LOCALI

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50.

3. Inoltre i locali devono essere a norma con le misure relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, nonché censiti presso il N.C.E.U.

4. Qualora i locali dove si intende svolgere l'attività di revisione auto e moto siano di nuova costruzione (cioè locali individuati all'art.24, comma 2 del T.U. sull'edilizia, in vigore dal 30.06.2003), dovrà essere allegato:

- certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune con destinazione d'uso conforme alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti nel comune di riferimento, oppure, nel caso di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di certificazione di agibilità, modulo predisposto dalla competente direzione della Provincia.

5. Qualora i locali dove si intende svolgere l'attività di revisione auto e moto siano di vecchia costruzione (cioè locali che alla data di entrata in vigore della riforma del 30.06.2003 non abbiano subito alcuno degli interventi edilizi indicati nelle lettere b) e c) dell'art.24, comma 2, del DPR 380/2001), oltre alla documentazione di cui al comma 4, dovrà essere allegato :

- certificato di agibilità rilasciato dal Comune o, in assenza, perizia di tecnico abilitato, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'agibilità dei locali e che i locali alla data del 30.06.2003 non siano stati oggetto di interventi edilizi che necessitano di autorizzazioni, concessioni, denunce di inizio attività, permessi o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24, comma 2, del T.U. sull'edilizia.

6. Qualora i locali dove si intende svolgere l'attività di revisione risultino dall'istanza di autorizzazione oggetto di condono edilizio, dovrà essere allegata perizia dei locali redatta da tecnico abilitato attestante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) l'agibilità dei locali all'uso artigianale;
- b) il rispetto nei locali della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione antincendio, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro di cui al DPR 303/1956 e s.m.i.;
- c) la conformità della destinazione d'uso dei locali alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti nel Comune di riferimento;
- d) il rispetto dei locali dei requisiti di agibilità ed igienico sanitario previsti nel regolamento edilizio vigente nel Comune di riferimento in relazione alla tipologia degli stessi;

- e) il rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

ART. 12 ATTREZZATURE

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica.
3. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione.

ART. 13 VARIAZIONE DI ELEMENTI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. In caso di variazione sostanziale del soggetto giuridico autorizzato è necessario procedere al rilascio di una nuova autorizzazione, previa apposita richiesta in bollo del titolare o del legale rappresentante dell'impresa. Sono variazioni sostanziali:
 - a) il conferimento di ditta individuale in società di persone o di capitali;
 - b) la trasformazione societaria;
 - c) la fusione o la scissione societaria;
 - d) lo scioglimento della società, con contestuale costituzione della ditta individuale;
 - e) il trasferimento della sede operativa del centro di revisione in nuovi locali.
2. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla verifica da parte della Provincia del permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli, nonché anche a sopralluogo tecnico dell'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio per la verifica della permanenza dell'idoneità dei locali.
3. Negli altri casi di mutamenti non sostanziali del soggetto giuridico autorizzato (come ad esempio l'ingresso di nuovi soci o il recesso di alcuni, variazione della denominazione sociale, cessione di quote e modifica dei patti sociali, ecc) è sufficiente comunicare al dirigente della competente struttura in materia di trasporti le predette variazioni al fine dell'aggiornamento del fascicolo cartaceo e dei dati memorizzati dal CED nel registro delle imprese autorizzate per le revisioni. In tali casi, la Provincia provvede alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dal Codice della strada e dal presente regolamento in capo alla società, al legale rappresentante ed al responsabile tecnico.
4. La richiesta di nuova autorizzazione di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma precedente devono essere presentate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi del mutamento sostanziale e non del soggetto autorizzato.
5. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente della competente struttura dei trasporti entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5.

6. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:

- a) il certificato di morte;
- b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

7. I termini indicati nel presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26.

TITOLO III DEI CONSORZI

ART. 14 GENERALITA'

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".

2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 9, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 16.

ART. 15 DISCIPLINA DEI CONSORZI

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.

2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:

- a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
- b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lett. a), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
- c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), potrà partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
- d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 12.

3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni; in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 12 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

4. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti articoli del regolamento.

5. Le modifiche, previste dall'art. 13 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio.

ART. 16
CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie , iscritte all'Albo degli intermediari finanziari, con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

TITOLO IV
DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA

ART. 17
REGISTRO DELLE REVISIONI

1. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.
2. Il registro è composto di 200 pagine e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.
3. Sul registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.
4. La mancata vidimazione del registro delle revisioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.26.

ART. 18
DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato.
2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
4. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

ART. 19
INSEGNE

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 6 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.

2. L'insegna deve contenere:
 - a) il logo e l'intestazione della Provincia;
 - b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
 - c) la data del suddetto provvedimento;
 - d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La mancanza anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, nonché la mancata esposizione dell'insegna comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art.26

ART. 20 PREZZARIO

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale. Non sono ammessi né sconti né omaggi.
2. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
 - a) il corrispettivo per l'impresa;
 - b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
4. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 26, una diffida al rispetto delle tariffe obbligatorie. Dopo tre diffide in un biennio per mancato rispetto delle tariffe obbligatorie, l'autorizzazione alle operazioni di revisione viene revocata; l'officina non può essere nuovamente autorizzata prima che siano decorsi 1 anno dal suddetto provvedimento di revoca.

ART. 21 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non inferiori ai 5 giorni, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio.
4. La mancata comunicazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.26.

TITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 22 VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le imprese descritte all'articolo 2. L'attività di controllo amministrativo sarà svolta, anche con visite periodiche, essenzialmente su:
 - a) sussistenza delle autorizzazioni amministrative per locali;
 - b) corretta tenuta dei registri delle operazioni giornaliere eseguite;
 - c) sussistenza dei requisiti tecnico professionali delle imprese;
 - d) sussistenza dei requisiti tecnico professionali del o dei responsabili tecnici.
3. In materia di controlli sui locali delle imprese il personale di controllo deve verificare che le imprese di autoriparazione:
 - a) conservino i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni amministrative;
 - b) siano immediatamente identificabili tramite l'apposita insegna contenente il marchio d'identificazione;
 - c) il prezzo relativo alla visita di revisione ove risulti chiaramente indicato l'onere a carico dell'utente per lo svolgimento della revisione;
 - d) l'orario di svolgimento delle operazioni di revisione.
4. In materia di rilascio della certificazione di revisione è necessario che il centro autorizzato:
 - a) compili e conservi agli atti i referti delle prove effettuate e la domanda dell'utente;
 - b) stampi il registro giornaliero sul quale viene annotato l'esito della revisione.
5. I requisiti tecnico professionali degli autorizzati ed i requisiti tecnico professionali del o dei responsabili tecnici devono sussistere durante tutto il periodo di attività del centro autorizzato.
6. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento;
 - b) personale di categoria C, assegnato all'Area competente in materia di imprese di revisione.
7. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
8. La Provincia e l'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

ART. 23 SANZIONI

1. Nel caso i soggetti di cui all'art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti dai successivi articoli.

ART. 24 REVOCA

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione è revocata quando venga accertato e comunicato alla competente struttura in materia di trasporti della Provincia dall'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, da forze dell'ordine, organi di polizia e/o da altre amministrazioni che l'impresa o il consorzio:

- a) non è più in possesso di una delle necessarie attrezzature;
- b) effettua le revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni ovvero anche una sola di particolare gravità;
- c) ha commesso nell'arco di due anni, decorrenti dalla prima, 3 violazioni relative al mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'annotazione dell'esito della revisione;
- d) risulti cancellato dal registro delle imprese di autoriparazione come conseguenza della accertata falsità della certificazione di revisione;
- e) se, decorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, venga accertato che l'impresa continui a svolgere le attività di revisione senza in assenza del responsabile tecnico.

2. L'autorizzazione è revocata altresì quando vengano a mancare i requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione e quelli prescritti agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

3. Nel caso di revoca di cui al comma 1, lett. b), il soggetto sanzionato non può nuovamente essere autorizzato prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di revoca.

ART. 25 SOSPENSIONE

1. Ai sensi dell'art.7, II comma, della legge 241/1990, l'Amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimenti cautelari di sospensione dell'autorizzazione prima di adempiere all'obbligo di comunicazione.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Provincia di Napoli :

- a) su richiesta formale e motivata dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli e degli organi di polizia giudiziaria;
- b) in caso di morte od impedimento del responsabile tecnico allo svolgimento delle operazioni di revisione, senza che l'impresa abbia provveduto alla immediata sostituzione;
- c) se, decorso il termine di cui all'art. 8, il responsabile tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sia stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi;
- d) quando, l'impresa, pur in possesso delle attrezzature, non abbia provveduto al loro aggiornamento;

3. Il provvedimento di sospensione comporta la disattivazione da parte della Provincia del collegamento telematico con l'Ufficio della Motorizzazione Civile. Della disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata, nonché di tutti gli elementi utili al ripristino del collegamento sarà data notizia al titolare dell'impresa o al legale rappresentante del consorzio.

4. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere le irregolarità riscontrate, i fatti o i comportamenti che l'hanno determinata e comunque non oltre tre mesi. Decorso i tre mesi, in assenza di rimozione delle irregolarità riscontrate, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 26
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che rientri tra le fattispecie per cui il presente regolamento prevede l'emanazione della sanzione amministrativa pecuniaria, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con la possibilità del pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale (50,00 euro), ai sensi del disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", tenuto conto dei criteri di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"(diffida e contestazione contestuali all'irrogazione della sanzione)
2. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

ART. 27
CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione, gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
3. Il Dirigente, o il responsabile del procedimento, sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
4. Il Dirigente, qualora ritenga di accogliere gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette provvedimento di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 28
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.